

del 20 ottobre 2004

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 79 della Costituzione cantonale¹,

visto il messaggio del Governo del 15 giugno 2004²,

decide:

I. Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La legge fissa i compiti e disciplina i diritti ed i doveri della Polizia cantonale.

² I compiti di polizia dei Comuni non ne sono interessati, nella misura in cui la legge non contenga disposizioni diverse.

³ Per le attività della polizia giudiziaria nella giustizia penale valgono le prescrizioni della legge sulla giustizia penale³.

Art. 2 Compiti della Polizia cantonale

La Polizia cantonale adempie ai seguenti compiti:

- a) intraprende misure atte a riconoscere, impedire ed eliminare pericoli per persone, animali, ambiente e cose oppure disturbi alla sicurezza e all'ordine pubblici.
- b) esercita la funzione di polizia giudiziaria e adotta misure atte a prevenire ed a combattere i reati.
- c) procede alle necessarie chiarificazioni già prima di avviare indagini di polizia giudiziaria o per la difesa da pericoli.
- d) provvede ad un'adeguata sorveglianza e gestione del traffico stradale e adotta misure atte a prevenire gli incidenti, nonché a moderare il traffico.
- e) aiuta persone la cui integrità fisica o la cui vita è direttamente minacciata o che si trovano altrimenti in situazioni d'emergenza.
- f) garantisce il coordinamento dell'intervento quando un incidente o un'emergenza richiede l'intervento di polizia, pompieri e di altre organizzazioni.
- g) assicura il sostegno di polizia in occasione di grandi eventi.
- h) adempie ad altri compiti assegnati dalla legislazione.

Art. 3 Compiti dei comuni

¹ I comuni adempiono ai compiti di polizia loro assegnati dalla legislazione. Possono emanare proprie prescrizioni per i compiti, la formazione e l'equipaggiamento della polizia comunale.

² Se la polizia comunale adempie ai propri compiti in uniforme o armata, è necessaria un'adeguata formazione di polizia.

Art. 4 Collaborazione con Confederazione, Cantoni e estero

¹ Il Governo ha la facoltà di concludere accordi amministrativi sulla collaborazione tra le polizie con la Confederazione ed i Cantoni, nonché con gli Stati esteri confinanti.

² Esso può richiedere sostegno di polizia alla Confederazione, ad altri Cantoni e agli Stati esteri confinanti, qualora la Polizia cantonale non sia in grado di adempiere ai propri compiti con le proprie forze.

³ Su richiesta della Confederazione, dei Cantoni o degli Stati esteri confinanti, esso può concedere un sostegno di polizia.

⁴ Esso può delegare alla o al comandante della polizia le competenze di cui ai capoversi 2 e 3.

⁵ La Polizia cantonale lavora in stretta collaborazione con gli organi di polizia e le autorità di sicurezza dei Cantoni, della Confederazione e degli Stati esteri.

Art. 5 Collaborazione con i comuni

¹ Per compiti di ordine e di sicurezza la Polizia cantonale può esigere la collaborazione degli organi di polizia comunale sul suo territorio, dietro rimborso delle spese.

² Dietro rimborso delle spese un comune può richiedere sostegno alla Polizia cantonale qualora non possa più adempiere ai propri compiti di polizia o non possa più farlo per tempo. Fa stato per analogia l'articolo 4 capoversi 3 e 4.

³ Su richiesta di un comune, dietro indennizzo, il Governo può disciplinare contrattualmente la presa a carico permanente da parte della Polizia cantonale di compiti di polizia comunale.

⁴ Esso può concordare contrattualmente con un comune la trasmissione, dietro indennizzo, di compiti della Polizia cantonale alla polizia comunale, nella misura in cui ciò appaia sensato nel caso concreto e siano adempiuti i presupposti organizzativi e personali.

II. Principi dell'azione di polizia

Art. 6 Legalità e proporzionalità

¹ Nell'adempimento dei propri compiti la Polizia cantonale è vincolata alla Costituzione e alla legge.

² Tra più misure adeguate, la Polizia cantonale deve adottare quella che prevedibilmente danneggerà meno le singole persone e la collettività.

³ Una misura non può condurre ad uno svantaggio che si trovi in evidente sproporzione con il risultato a cui si aspira.

Art. 7 Clausola generale di polizia

Qualora sussista un pericolo serio, imminente e non evitabile altrimenti per la sicurezza e l'ordine pubblici, la Polizia cantonale adotta nel singolo caso misure improrogabili.

Art. 8 Destinatari dell'azione di polizia

¹ L'azione di polizia si rivolge contro quelle persone che disturbano o minacciano direttamente la sicurezza e l'ordine pubblici o sono responsabili del comportamento disturbante o minaccioso di una terza persona.

² Se il disturbo o la minaccia dell'ordine e della sicurezza pubblici derivano direttamente da un animale o da una cosa, l'azione di polizia si rivolge contro la persona che può effettivamente disporre sull'animale o sulla cosa.

³ L'azione di polizia si può rivolgere contro altre persone se

- a) va evitato un notevole disturbo o neutralizzata una notevole minaccia imminente,
- b) non sono possibili per tempo misure contro i perturbatori o se non fanno sperare in un successo e
- c) lo si può pretendere dalle persone interessate.

III. Misure di polizia

Art. 9 Fermo, accertamento dell'identità

¹ Per adempiere ad un compito di polizia, la Polizia cantonale può fermare una persona, accertarne l'identità e chiarire se è ricercata oppure se sono ricercati il suo veicolo o animali ed altri oggetti che porta con sé.

² La persona fermata è tenuta, su richiesta, a fornire indicazioni riguardo alla propria persona, a presentare i documenti portati con sé, a mostrare oggetti in custodia e ad aprire a questo scopo contenitori e veicoli.

³ La Polizia cantonale può condurre la persona fermata in centrale se la sua identità non può essere accertata con sicurezza sul posto oppure solo con notevoli difficoltà, oppure se sospetta che questa persona fornisca indicazioni errate, nonché porti con sé illegalmente oggetti o veicoli.

⁴ Nei casi indicati al capoverso 3 la Polizia cantonale può fermare la persona interessata per al massimo 12 ore.

Art. 10 Interrogatorio, convocazione e mandato di accompagnamento

¹ La Polizia cantonale può interrogare persone nell'ambito dei propri compiti di polizia. Nel fare questo deve rendere attente le persone riguardo ai loro diritti.

² Essa può convocare persone per interrogatori comunicando l'oggetto degli stessi. L'oggetto dell'interrogatorio va indicato sulla convocazione.

³ Se una persona non dà seguito ad una convocazione senza avere un motivo sufficiente per farlo, la Polizia cantonale la può andare a prendere previo avvertimento scritto.

Art. 11 Misure di identificazione

¹ La Polizia cantonale può procedere a misure di identificazione su una persona

- a) la cui identità non può essere stabilita in altro modo o solo con notevoli difficoltà;
- b) condannata ad una pena privativa della libertà senza il beneficio della condizionale o contro la quale è stata disposta una misura cautelare privativa della libertà;
- c) fermata o arrestata per un delitto o un crimine;
- d) se dei fatti giustificano l'ipotesi che queste misure sono necessarie al fine di chiarire delitti e crimini;
- e) che si trova in arresto per l'estradizione o contro la quale esiste un divieto d'entrata.

² Misure di identificazione includono in particolare la presa delle impronte digitali e dei palmi delle mani, la determinazione di segni di riconoscimento anatomici esterni, misurazioni, riprese fotografiche, prove calligrafiche e della voce, nonché prove del DNA secondo le prescrizioni della Confederazione.

Art. 12 Allontanamento e tenuta a distanza

¹ Per preservare la sicurezza e l'ordine, nonché per limitare i pericoli, la Polizia cantonale può disporre le misure necessarie riferite all'evento.

² In particolare può

- a) ordinare a persone di lasciare un determinato luogo o una determinata area;
- b) vietare l'accesso a oggetti, fondi o aree;
- c) vietare la permanenza in oggetti, su fondi o aree.

³ In caso di inosservanza dell'ordine, lo può imporre con i mezzi necessari e adeguati.

Art. 13 Pubblicazione

¹ La Polizia cantonale segnala persone il cui luogo di dimora è sconosciuto se

- a) lo prevede la legislazione;
- b) sono date le condizioni per un mandato d'accompagnamento o per la custodia di polizia;
- c) si sottrae ad una pena privativa della libertà personale o ad una misura privativa della libertà;
- d) è data per dispersa;
- e) esiste il fondato sospetto che commetterà un grave crimine o che ne stia preparando uno;
- f) devono esserle recapitati documenti ufficiali.

² Il tipo di segnalazione si regola secondo le esigenze concrete.

Art. 14 Consegnare di minori

La Polizia cantonale può ricondurre minorenni a chi detiene la custodia parentale o all'autorità tutoria competente.

Art. 15 Custodia di polizia

¹ La Polizia cantonale può porre provvisoriamente una persona sotto la custodia di polizia se

- a) ciò è necessario per la sua protezione o per quella di un'altra persona da un pericolo per la sua integrità fisica, la sua vita o la sua integrità psichica, nonché per evitare o eliminare un'importante minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblici;
- b) ciò risulta necessario per evitare l'imminente commissione o prosecuzione di un grave reato;
- c) si è sottratta o vuole sottrarsi con la fuga all'esecuzione di una pena privativa della libertà personale o di una misura privativa della libertà;
- d) ciò è necessario per garantire l'esecuzione di un allontanamento, di un'espulsione o di un'estradizione ordinata dall'autorità competente.

² La persona presa in custodia va informata sul motivo di questo provvedimento e se le circostanze lo consentono deve esserle offerta l'opportunità di informare una persona di sua fiducia.

³ La persona non può essere trattenuta in custodia di polizia oltre lo stretto necessario, tuttavia al massimo 24 ore.

Art. 16 Intervento in caso di violenza domestica

¹ La Polizia cantonale

- a) può allontanare dall'abitazione comune e dai suoi immediati dintorni una persona che minaccia seriamente coinquiline e coinquilini, e può vietarle provvisoriamente, al massimo per 10 giorni, di farvi ritorno;
- b) informa per iscritto la persona allontanata, nonché la persona minacciata al più tardi dopo l'intervento e informa l'autorità tutoria riguardo all'allontanamento, qualora entrino in considerazione misure di tutela;
- c) entro 24 ore dall'allontanamento trasmette la decisione alla presidenza del tribunale distrettuale conoscenza.

² Nel periodo in cui vale l'allontanamento risp. il divieto di far ritorno, la persona allontanata può impugnare la decisione della Polizia cantonale presso la presidenza del tribunale distrettuale o la persona minacciata può richiedere alla presidenza del tribunale distrettuale il prolungamento dell'allontanamento. La presidenza del tribunale distrettuale

- a) esamina la decisione entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta;
- b) in casi fondati può prolungare l'allontanamento fino ad un massimo di 30 giorni.

³ ⁴ Per la procedura si applicano per analogia le disposizioni degli articoli da 61 a 63 della legge d'introduzione al Codice civile svizzero ⁵. L'impugnazione si conforma all'articolo 12 della legge d'introduzione.

Art. 17 Perquisizione di persone

¹ La Polizia cantonale può perquisire una persona se

- a) ciò appare necessario a seconda delle circostanze a protezione della Polizia cantonale o di terzi;
- b) sono dati i motivi per un fermo di polizia secondo la presente legge o secondo un'altra legge;
- c) vi è il fondato sospetto che essa sia in possesso di oggetti che devono essere sequestrati;
- d) essa si trova evidentemente in uno stato che escluda la libera volontà e se la perquisizione è necessaria a protezione di questa persona o per stabilirne l'identità.

² La perquisizione va eseguita da una persona dello stesso sesso, a meno che la misura debba essere eseguita immediatamente.

Art. 18 Perquisizione di oggetti

¹ La Polizia cantonale può perquisire veicoli e altri oggetti se

- a) si trovano in custodia di una persona che può essere perquisita giusta l'art. 17;
- b) vi è il sospetto che in essi si trovi una persona trattenuta illegalmente o che deve essere presa in custodia;
- c) vi è il sospetto che in essi si trovi un oggetto che va sequestrato.

² Se possibile la misura viene eseguita in presenza della persona che esercita il dominio di fatto. Qualora la misura avvenga in assenza di questa persona, viene stilato un rapporto.

Art. 19 Accesso a fondi

La Polizia cantonale può accedere a fondi privati se questo è necessario per assolvere a compiti di polizia.

Art. 20 Accesso e perquisizione di spazi non pubblici

¹ La Polizia cantonale può accedere e perquisire spazi e fondi non pubblicamente accessibili senza l'autorizzazione della persona avente diritto, solo se

- a) ciò è necessario per impedire un importante pericolo;
- b) vi è il sospetto che vi si trovi una persona trattenuta illegalmente;
- c) vi è il sospetto che in essi si trovi una persona che deve essere presa in custodia;

d) vi è motivo d'ipotesi che una persona necessiti di aiuto a protezione della propria integrità fisica e della propria vita.

² Se possibile la misura viene eseguita in presenza della persona che esercita il dominio di fatto. Viene stilato un rapporto.

Art. 21 Sequestro di oggetti

¹ La Polizia cantonale può sequestrare un oggetto allo scopo di

- a) evitare un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblici;
- b) proteggere dalla perdita o dal danneggiamento dell'oggetto la persona che ne è proprietaria o che ne detiene il possesso legittimo.

² Non appena i presupposti per il sequestro sono venuti meno, la Polizia cantonale deve riconsegnare gli oggetti alla persona avente diritto.

³ Se questi oggetti non vengono ritirati malgrado invito con imposizione di un termine, se nessuno fa valere diritti sugli oggetti o se sono soggetti a rapida perdita di valore, possono essere utilizzati o, qualora un'utilizzazione non sia possibile, distrutti.

Art. 22 Impiego di mezzi tecnici

¹ A difesa da pericoli notevoli e secondo il principio della proporzionalità la Polizia cantonale può impiegare mezzi tecnici e coinvolgere la sfera segreta per adempiere ai propri compiti.

² Qualora non sussistano prescrizioni derivanti da leggi speciali, la Polizia cantonale inoltra alla presidenza del Tribunale cantonale una domanda d'approvazione dell'intervento nella sfera segreta.

³ La Polizia cantonale può riprendere immagini a scopo di identificazione di partecipanti a manifestazioni pubbliche e nella circolazione stradale, nella misura in cui vi sia il pericolo concreto che vengano commessi reati.

IV. Coercizione di polizia

Art. 23 Coercizione diretta

¹ Nei limiti della proporzionalità la Polizia cantonale può esercitare la coercizione diretta contro persone, oggetti e animali ed impiegare mezzi ausiliari adeguati per adempiere ai propri compiti.

² L'esercizio della coercizione diretta va dapprima minacciato, nella misura in cui le circostanze lo consentano.

Art. 24 Ammanettamento

La Polizia cantonale può ammanettare persone che vengono fermate in virtù della presente legge qualora vi sia il sospetto che

- a) aggrediranno persone, opporranno resistenza o danneggeranno cose;
- b) scapperanno o saranno liberate;
- c) si suicideranno o si feriranno.

Art. 25 Utilizzo di armi da fuoco

¹ L'impiego di armi da fuoco è ammissibile

- a) in caso di un attacco che comporti un pericolo immediato o in caso di relative minacce contro membri della Polizia cantonale o contro terzi;
- b) per fermare persone che hanno commesso un crimine o un delitto gravi o ne sono fortemente sospettate e che cercano di sottrarsi al fermo o alla privazione della libertà;
- c) se informazioni o constatazioni danno adito alla certezza o al forte sospetto che persone costituiscano un pericolo per l'integrità fisica e la vita altrui e che tentano di sottrarsi al fermo o alla privazione della libertà;
- d) per la liberazione di ostaggi;
- e) per impedire un grave crimine o delitto immediatamente incombente ad installazioni che a causa del loro danno potenziale costituiscono un pericolo particolare per la collettività.

² L'impiego di un'arma da fuoco deve essere preceduto da un chiaro avvertimento, se le circostanze lo consentono.

V. Informazione del pubblico

Art. 26 Informazione

¹ La Polizia cantonale informa il pubblico riguardo ad avvenimenti di interesse pubblico, qualora non vi si oppongano interessi superiori.

² L'informazione riguardo a procedure penali si conforma alla legge sulla giustizia penale ⁶ e alla legislazione federale.

VI. Elaborazione di dati personali

Art. 27 Elaborazione dei dati

¹ Per adempiere ai compiti conferitile dalla legge la Polizia cantonale può elaborare dati ed utilizzare adeguati sistemi di elaborazione dati.

² Su riserva di disposizioni speciali, i dati personali possono essere conservati solamente per il tempo necessario.

³ Dati che sono in relazione con compiti di polizia giudiziaria devono essere elaborati separatamente dagli altri dati.

Art. 28 Dati riguardo a persone pronte all'uso della violenza

¹ La Polizia cantonale è autorizzata ad elaborare dati riguardo a persone violente e a trasmetterli ad uffici e persone minacciate.

² Autorità, uffici e persone singole sono autorizzate a dare comunicazione e fornire informazioni alla Polizia cantonale in merito a persone violente.

Art. 29 Trasmissione dei dati

La Polizia cantonale può trasmettere dati personali a terzi, qualora ciò sia previsto dalla legge oppure indispensabile per

- a) adempiere a compiti di polizia oppure
- b) respingere un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblici.

Art. 30 Dettagli

Il Governo disciplina i dettagli dell'elaborazione dei dati, segnatamente per quanto concerne il tipo, l'estensione, il diritto d'accesso, la durata della conservazione e la trasmissione dei dati registrati, la loro cancellazione, nonché la procedura di informazione e di correzione.

VII. Organizzazione della Polizia cantonale

Art. 31 Organizzazione

¹ Il Governo stabilisce l'organizzazione della Polizia cantonale.

² Nel fare questo tiene in considerazione le esigenze di sicurezza e le condizioni regionali.

³ In questioni di polizia giudiziaria la Polizia cantonale è subordinata agli organi di giustizia penale.

Art. 32 Diritto del personale

¹ Nella misura in cui la presente legge e le relative disposizioni esecutive ⁷ non contengano disposizioni particolari, per le e gli agenti di polizia vale il diritto cantonale relativo al personale.

² Per le e gli agenti di polizia vi è un obbligo di residenza e di trasferimento. Il Governo disciplina i dettagli e le eccezioni.

³ Le e gli agenti di polizia devono di regola portare a termine una scuola di polizia. Pronunciano una promessa.

Art. 33 Obbligo di legittimarsi

Le e gli agenti di polizia devono legittimarsi in occasione di ogni azione d'ufficio, le e gli agenti in divisa solo su richiesta.

VIII. Diritti e doveri di terzi

Art. 34 Trasmissione di compiti a terzi

¹ Il Cantone ed i comuni possono incaricare terzi dell'adempimento di compiti di polizia, qualora questi soddisfino i presupposti necessari. La loro comparsa si deve chiaramente differenziare da quella della Polizia cantonale e della polizia comunale, in particolare per quanto riguarda contrassegni, veicoli e distintivi.

² La trasmissione di compiti va disciplinata, con i relativi diritti e doveri, in un contratto di diritto pubblico.

³ I comuni notificano alla Polizia cantonale la trasmissione a terzi di compiti di polizia.

IX. Rimborso spese e risarcimento danni

Art. 35 Rimborso spese

¹ Chi causa misure di polizia, può essere obbligato a rimborsarne le spese.

² Il Governo stabilisce le tasse per gli atti d'ufficio ed i servizi della Polizia cantonale. Disciplina i presupposti per l'esonero parziale o totale dalle spese, in particolare per manifestazioni che servono scopi ideali, culturali, turistici o sportivi.

³ L'organizzatrice o l'organizzatore è tenuta/o a predisporre un adeguato servizio d'ordine e di sicurezza.

Art. 36 Risarcimento danni

¹ Il Cantone ed i comuni rispondono per danni provocati dagli organi di polizia nell'esercizio delle loro funzioni, secondo i principi della legge sulla responsabilità.

² Il Cantone o i comuni risarciscono a persone che hanno prestato aiuto agli organi di polizia nell'adempimento dei loro compiti, il danno materiale subito durante il loro aiuto.

³ Il Cantone ed i comuni si rivalgono su terzi che rispondono del danno.

X. Disposizioni finali

Art. 37 Modifica del diritto previgente

Le seguenti leggi vengono modificate come segue:

1. Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni del 28 aprile 1974 ⁸

Art. 4 lett. f

la polizia comunale, come ad esempio il mantenimento della quiete, dell'ordine e della sicurezza pubblici, la polizia sanitaria; la polizia stradale locale, delle costruzioni e del fuoco, la polizia dell'industria, del commercio e degli esercizi pubblici;

Art. 4a Utilizzo del suolo pubblico

¹ Manifestazioni su suolo pubblico necessitano di un'autorizzazione del comune competente.

² Se ci si deve attendere un intervento della polizia, i comuni sono tenuti a conferire con la Polizia cantonale prima del rilascio di un'autorizzazione.

³ L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni.

Art. 101 cpv. 2

² In particolare possono essere messi a disposizione dei comuni gli organi cantonali di polizia.

2. Legge sulla giustizia penale (LGP) dell'8 giugno 1958 ⁹

Art. 69 cpv. 1

¹ Per le persone attive nell'ambito della giustizia penale vi è un obbligo di denuncia per tutte le azioni punibili di cui vengono a conoscenza nella loro attività d'ufficio, per altre autorità e collaboratrici e collaboratori cantonali se ciò è prescritto in altri atti normativi. Non vi è però obbligo di denuncia per persone che possono avvalersi del diritto di non deporre, ai sensi dell'articolo 90.

Art. 71 cpv. 2 e 3

² Nella misura in cui la presente legge non contenga disposizioni proprie, le disposizioni sulle misure di polizia giusta gli articoli 9 segg. della Legge sulla polizia trovano applicazione per analogia all'attività della Polizia cantonale nella giustizia penale.

³ Attuale capoverso 2.

Art. 38 Disposizione transitoria

I comuni devono adeguare entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge le proprie disposizioni sui compiti della polizia comunale, sulla sua formazione e sul suo equipaggiamento.

Art. 39 Disposizioni esecutive

Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive ¹⁰.

Art. 40 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

² Il Governo stabilisce l'entrata in vigore della presente legge ¹¹.

Note finali

2 pagina 859

3 CSC 350.000

4 Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3412; entrato in vigore il 1° gen. 2007

5 CSC 210.100

6 CSC 350.000

7 CSC 613.100

8 CSC 175.050

9 CSC 350.000

10 CSC 613.100

11 Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 26 gen. 2005. Posta in vigore il 1° lug. 2005 con DG del 21 giu. 2005.